



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Frequently Asked Questions (FAQ)

relative alle ordinanze n. 11/2023, 14/2023 e 20/2024

Terzo rilascio in data **26 gennaio 2024**

1. **FAQ 18 primo rilascio - revisione**

Come comportarsi in merito ai lavori in edilizia libera?

Per i lavori in edilizia libera, a prescindere dall'importo, non è obbligatoria la presentazione di alcun titolo edilizio come da normativa vigente.

PIATTAFORMA SFINGE

2. **Sfinge non accetta nel campo dei vani dell'immobile la selezione di un valore decimale, bensì solo numeri interi. Nelle visure spesso si trova anche un valore decimale, avendo alcuni vani consistenza differente dall'intero. Come si deve procedere?**

Il problema è stato risolto, è possibile inserire anche il numero decimale.

3. **In sede di prima registrazione al portale SFINGE, per poter chiedere il contributo, c'è l'obbligo di indicare una PEC; non essendo i privati sottoposti all'obbligo di avere un indirizzo certificato, si chiede se quest'ultimi possano indicare una mail ordinaria.**

E' obbligatorio indicare un indirizzo PEC, qualora il soggetto beneficiario non possieda una pec, l'istanza di contributo può essere presentata dal tecnico incaricato allegando la procura speciale di cui all'Allegato 6: "procura speciale per la trasmissione della domanda di contributo, documenti e comunicazioni".

4. **La tempistica indicata di 30 giorni per l'esame istruttorio del cd "primo livello", a meno della tempistica per le eventuali integrazioni, è da intendersi perentoria o ordinatoria?**

La tempistica è da intendersi ordinatoria, la piattaforma SFINGE non preclude l'inoltro delle domande oltre i 30 giorni; pertanto, qualora ci sia la necessità di inviare la domanda oltre i giorni 30 previsti in ordinanza, la piattaforma lo consente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

5. **L'ambito di applicazione delle misure di emergenza e la richiesta di contributi per il sostegno alla popolazione possono essere ammessi per le abitazioni principali ubicate in un Comune della provincia di Bologna compreso nel DL 01/6/2023, ma situate al di fuori delle aree indicate da detto Comune nell'allegato 1 al DL (diverse abitazioni che hanno subito danni "in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche" del 17 maggio 2023)?**

Rientrano tutti i comuni delle 7 provincie: Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

6. **I tempi di realizzazione degli interventi** (18 mesi per le imprese – art. 12 co. 4 Ordinanza 11/2023 e 12 mesi per i privati – art. 10 co. 4 Ordinanza 14/2023) con possibilità di proroga con determina comunale, appaiono alquanto ristretti.

La tempistica per la realizzazione degli interventi prevista dalle ordinanze può essere prorogata, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario.

7. **VINCOLI DI INEDIFICABILITA':**

Si chiede di chiarire cosa si intenda per verifica dell'“inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta”. Ad esempio, un edificio legittimo in fascia di rispetto stradale può accedere al contributo o deve essere escluso?

Gli edifici legittimi (già esistenti) che si trovano attualmente in fascia di inedificabilità hanno diritto al contributo.

8. È ammesso che le richieste di contributo vengano presentate direttamente alle unioni dei comuni e gestite dalle stesse.

L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dai soggetti legittimati tramite il portale SFINGE al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

9. Un soggetto privato, residente in uno dei comuni ricompresi nei territori colpiti dall'alluvione, non ha richiesto il rimborso attraverso la procedura per la richiesta dei 3000 € + 2000 € e non ha, quindi, compilato e consegnato la modulistica. Il quesito è: può essere esperita la richiesta, con danno periziato, di rimborso secondo l'Ordinanza 14/2023 nonostante non abbia inoltrato la richiesta dei 5000 € attraverso la compilazione e consegna della modulistica predisposta?

Se un cittadino non ha presentato la domanda per il CIS e intende presentare direttamente la domanda su piattaforma SFINGE secondo l'Ordinanza 14/2023 lo può fare.

10. Alcuni clienti, dopo averlo richiesto, hanno già ottenuto l'accredito dei 750,00 € di anticipo come rimborso forfettario per la perizia asseverata, nell'ambito della prima tranche di rimborso danno di 5.000,00 €. Nell'Ordinanza 14/2023 sono indicati gli importi per le spettanze professionali per la perizia asseverata. Supponiamo che il danno sia di 15.000,00 € complessivi, con eccedenza di € 10.000,00 rispetto alla cifra già rimborsata di 5.000,00 €. Secondo l'Ordinanza 14/2023 le spettanze per il professionista si attestano al 4%, ossia 400 €, per la cifra eccedente i 5.000 €. In qualità di professionista quanto mi spetta?

a) il 4% su € 15.000,00 complessivo = 600,00 €;

b) il 4% su € 10.000,00 complessivo = 400,00 €;

c) il cliente mi deve i 750,00 € + il 4% sui € 10.000,00 eccedenti i 5.000,00 € rimborsati?

E, nei casi (a) oppure (b), i 750,00 € - 600,00 € = 150,00 €, ovvero i 750,00 € - 400,00 € = 250,00 €, il cliente deve restituirli?

Se è stata fatta una perizia per il CIS il contributo riconosciuto è di € 750,00.

Se oltre al CIS, il cittadino presenta una domanda per un contributo riconosciuto di euro 10.000,00 (al netto del CIS) al tecnico sarà corrisposto il 4%.

Inoltre:

- I documenti richiesti consistono in scheda rilevazione dei danni, perizia tecnica e progetto degli interventi. On line è disponibile però solo un unico documento, definito schema di perizia, in cui sono già contenute sia la rilevazione dei danni che il progetto degli interventi. Ai fini di quanto richiesto per il rimborso è sufficiente caricare unicamente tale allegato o è obbligatorio predisporre ulteriori allegati separati per la rilevazione dei danni (di cui non esiste uno schema on-line) e per il progetto degli interventi?

I documenti da produrre sono quelli elencati nell'ordinanza, alcuni sono stati informatizzati altri saranno pdf.

- I clienti si sono attivati sin da subito per il ripristino dei danni connessi all'alluvione, danni documentati tramite sopralluogo tecnico e foto. In casi come questi, nei quali quasi tutti gli interventi di ripristino sono stati eseguiti, la verifica di congruità dei prezzi sostenuti come deve essere fatta, considerando che rientrano tra di essi anche l'acquisto di elettrodomestici e/o mobili per i quali nei prezziari non esiste alcun tipo di riferimento?

I beni mobili possono essere periziati ma non è previsto alcun contributo alla data odierna.

- Se nei lavori di ripristino a chiudere sono presenti interventi per i quali nei prezziari non sono presenti voci adeguate, la rendicontazione deve essere fatta tramite l'analisi del prezzo? Diversamente quale il metodo da seguire?

L'ordinanza 14/2023 all'art. 8, c.4, lett. b), punto 3, stabilisce che il prezzario da utilizzare è quello regionale; per le voci di spesa non previste si possono utilizzare prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche e qualora non si riescano a riscontrare in tali prezziari voci adeguate si può ricorrere all'analisi dei prezzi.

11. Un privato che ha acquistato un immobile successivamente alla data dell'alluvione, può presentare domanda se l'ex proprietario non lo ha fatto?

Il nuovo proprietario può chiedere il contributo se proprietario della unità immobiliare alla data dell'evento. Il contributo può essere richiesto secondo le modalità e i criteri presenti nell'ord. 14/2023.

12. Nella richiesta di contributo di immediato sostegno (CIS) inoltrata ai Comuni, per danni fino all'importo di 5.000 Euro, il cittadino può inserire anche spese relative a beni mobili (acquisto o riparazione di elettrodomestici, arredamento, abbigliamento, stoviglie ecc.)?

Nella richiesta del CIS sono previste le spese per i beni mobili.

TRACCIABILITÀ FINANZIARIA - BONIFICI – DETRAZIONI FISCALI

13. L'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile è sempre obbligatoria?

L'Ordinanza 11/2023 art. 6 comma 3 dispone che nei contratti stipulati dall'impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria. Nel caso di interventi già realizzati alla data di emanazione della prefata ordinanza, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall'impresa. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato.

14. Un privato ha subito gravi danni a causa dell'alluvione e tutti i lavori effettuati e pagati sono stati eseguiti in regime di lavori di straordinaria manutenzione con una C.I.L.A. aperta nel Comune di appartenenza. Si precisa che i bonifici eseguiti sono stati quelli per le detrazioni fiscali, i bonifici cosiddetti "parlanti". Possono essere allegati nella domanda per la richiesta del contributo?

Nel caso di lavorazioni effettuate si possono allegare i bonifici già eseguiti, in sede di istanza di contributo andrà attestato quanto previsto dall'art. 8, c. 4, lett. b), punto 4 con riferimento all'OC 14/2023 e dall'art. 9, c. 3, lett. b), punto 5 dell'OC 11/2023.

15. Un privato sostiene spese per sostituzione di una caldaia a condensazione ed infissi danneggiati da alluvione, interventi che possono essere dettratti con bonus fiscali. Si può oltre ai bonus richiedere, in concomitanza il contributo per l'alluvione?

Nel caso specifico sopra descritto, le ordinanze non prevedono un sistema misto di richiesta contributi e accesso a bonus fiscali, a meno che non si tratti di indennizzi assicurativi o

contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato (Ord. 11/2023 art. 8 comma 1), pertanto l'opzione 3 è quella da perseguire.

16. Un professionista, a seguito dell'alluvione, ha riportato dei danni al proprio ufficio e ha già effettuato alcuni interventi tra cui l'acquisto delle piastrelle per il rifacimento del pavimento e l'installazione di una nuova caldaia. In entrambi i casi è stato pagato con bonifico per detrazioni fiscali per poter almeno accedere al bonus del 65% per la caldaia e a quello del 50% per il pavimento. Nel caso della caldaia ha anche inviato la relativa pratica ENEA per il 65% (essendo da inviare entro 90 giorni dall'installazione). In entrambi i casi ha le fatture con tutti i dettagli.

Premesso quanto sopra, queste spese possono essere riportate al 100% su Sfinge e successivamente non verranno inserite nella presentazione dei redditi? (anche se pagate con bonifico per detrazione fiscale e fatta la comunicazione ENEA).

Nel caso specifico sopra descritto, le ordinanze non prevedono un sistema misto di richiesta contributi e accesso a bonus fiscali, a meno che non si tratti di indennizzi assicurativi o contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato (Ord. 11/2023 art. 8 comma 1).

PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI

17. Sono proprietaria di un negozio alluvionato in cui è presente da anni un'attività commerciale in affitto.

Dall'ordinanza si evince che deve essere l'impresa a fare la domanda. In qualità di proprietario, ho provveduto subito al ripristino del negozio (fatture per cartongesso, impianti, pittura ecc.). Queste fatture pagate sono intestate a me. La domanda è presentata dall'impresa che è in affitto, si allegano tutte le fatture (a loro nome per computer e mobilio, a mio nome quelle sopra citate). È richiesto solo l'IBAN dell'impresa. Anche le fatture intestate alla proprietà saranno rimborsate sul conto dell'impresa oppure affinché le fatture siano rimborsate devono essere tutte a nome dell'impresa che presenta la domanda?

Questo è un caso specifico, poiché i lavori e pertanto le relative fatture sono state emesse e pagate prima della pubblicazione dell'ordinanza allora eccezionalmente potranno essere riconosciute ma dovrà essere fatta una dichiarazione congiunta (impresa-proprietario) per dimostrare la corrispondenza tra il soggetto beneficiario del contributo e l'intestazione delle fatture.

NOTIFICA SICO

18. Opere oggetto di istanza assimilate a manutenzione ordinaria: non essendo da predisporre un titolo ed essendo tutti lavori diluiti nel tempo fatti da più artigiani (che hanno effettuato le fatture praticamente tutti nello stesso mese) c'è il rischio di non avere titolo ad alla richiesta di contributo per la assenza di Notifica Preliminare di avvio attività di cantiere?

La Notifica Preliminare di cui all'art. 99 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. è uno strumento per favorire la tutela e la sicurezza dei lavoratori operanti nei cantieri dell'edilizia e di ingegneria civile ed è un elemento basilare per la verifica puntuale da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori dell'idoneità tecnica e professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (cfr. Allegato XVII) e, più in generale, della complessiva regolarità delle condizioni di lavoro e del permanere della efficacia dei titoli abilitativi rilasciati dalle Amministrazioni concedenti, ai sensi dell'art. 90. La notifica preliminare, prevista dall'art. 99 del decreto legislativo n. 81/2008, interviene **prima dell'inizio dei lavori** nei cantieri di media e maggiore rilevanza. Il committente dell'intervento deve trasmettere la notifica all'Azienda Sanitaria Locale (AUSL), alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL, ex DPL) e al Comune (o altra amministrazione concedente).

L'assenza della trasmissione della notifica preliminare, ove dovuta provoca la revoca, da parte del Comune, dell'autorizzazione all'inizio lavori e la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Pertanto, l'assenza provoca la mancata erogazione o la revoca del contributo.

APPLICAZIONE IVA

19. Le attività economiche e/o produttive che provvedono al ripristino della unità immobiliare danneggiata che regime IVA sono tenute ad applicare? Rimane obbligo di applicare l'aliquota del 22% oppure può essere concessa la applicazione della aliquota ridotta al 10%?
Come da normativa vigente

SPESE TECNICHE

20. Nella Faq 19 secondo rilascio si definisce:
“Le attività di edilizia libera di interesse in questo tipo di calamità sono, generalmente, attività di manutenzione ordinaria, per le quali non risultano essere necessarie le prestazioni professionali di consulenza, direzione lavori ecc” Si ritiene che anche per queste tipologie di intervento, che comunque prevedono la redazione della perizia, debbano essere ammissibili le spese per prestazioni professionali.
Premesso che le ordinanze prevedono che alla domanda di contributo venga allegata una perizia asseverata/giurata, scheda di rilevazione danni e il progetto degli interventi proposti, le spese per l'esecuzione di tali attività sono riconosciute anche nell'ambito dell'edilizia libera secondo le percentuali di seguito riportate a seconda dell'ordinanza di riferimento per l'istanza di contributo.
All'art. 3 comma 7 punto 2 dell'ordinanza 11/23: *“Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro;”*
All'art. 3 comma 8 lettera d dell'ordinanza 14/23: *“perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni su immobili, strutture, impianti e beni mobili non registrati: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ed euro 100.000,00 (centomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 100.000,01 (centomila/01);”*
21. Alcuni cittadini hanno già presentato la domanda a saldo degli € 5.000,00 riguardante il contributo di immediato sostegno fornito dalla Regione ai privati. Le spese sostenute sono maggiori a €5.000,00 ma non hanno fatto richiesta del contributo dei 750 euro per le spese tecniche di redazione della perizia, pertanto si chiede se tale contributo è richiedibile attraverso il portale Sfinge oppure se fosse stato assolutamente necessario richiederlo contestualmente alla richiesta di saldo del primo contributo immediato.
Il costo della perizia di euro 750 previsto dal CIS (laddove sia stata presentata la perizia) doveva essere inserito nella pratica del CIS; se invece si intende fare la domanda in piattaforma Sfinge per la parte eccedente i 5.000 euro allora va allegata la perizia redatta da un tecnico abilitato e verrà riconosciuto il contributo previsto per tale attività.

CUP

22. Quando è necessario riportare il CUP nei bonifici attestanti il titolo di spesa?

Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:

1. il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
2. per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione.

Comunque, non sono riconosciuti contributi per pagamenti in contanti.

Si specifica che è onere del Commissario rilasciare un CUP per ogni domanda ammessa a contributo, che sarà reso noto al beneficiario in sede di concessione del contributo. Il CUP assegnato al progetto sarà riportato sul provvedimento di concessione e sui bonifici con cui i contributi saranno erogati in favore del beneficiario.

PERTINENZE (ORD. 11/2023 – ORD. 14/2023)

23. Chiarire la locuzione “funzionali” nella frase “pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all’abitazione/attività produttiva”.

Il concetto di **pertinenza** è definito dall'art. 817 del codice civile che la definisce come una cosa il cui scopo è di essere al servizio o fungere da ornamento in maniera durevole ad un'altra cosa che viene definita principale, di conseguenza, con il termine pertinenza si indicano tutti quei beni strumentali dell'abitazione principale/attività produttiva come, ad esempio, nel caso delle abitazioni garage, cantina; mentre nel caso delle attività produttive rimesse, scuderie, magazzini, depositi ecc.

Per essere definita tale si deve stabilire un vincolo pertinenziale tra cosa principale e accessoria, ovvero stabilisca che le due cose siano funzionali l'una all'altra. La **pertinenza e l'immobile principale** non occorre che siano collegati fisicamente e strutturalmente, possono anche essere collocati a distanza poiché il legame è esclusivamente di tipo economico e funzionale.

Dal punto di vista urbanistico, quindi, le pertinenze sono tutti i beni immobiliari accessori per i quali è stato stabilito dal proprietario un vincolo pertinenziale durevole con l'abitazione principale, rispetto alla quale le pertinenze risultano funzionali. La **pertinenza di un'abitazione principale**, in conclusione è un'opera priva di una propria destinazione autonoma la cui funzionalità si esaurisce nel rapporto con l'edificio principale. Questa definizione di pertinenza e il significato catastale del termine, dunque, si trovano a coincidere. Dal punto di vista catastale le pertinenze possono essere suddivise in tre categorie catastali:

- Categoria C/2 (cantine, depositi, magazzini)
- Categoria C/6 (garage, posti auto, rimesse, scuderie, stalle)
- Categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte)

Le pertinenze di un'abitazione principale necessitano di essere regolarmente accatastate in quanto costituiscono parte integrante dell'immobile principale e come tali è necessario iscriverele nei registri immobiliari nella categoria catastale di riferimento.

24. **Auto aziendali (macchina e furgone): se fossero irreparabilmente danneggiate in quanto posteggiate all'interno del cortile dell'abitazione privata: è possibile richiedere il rimborso dei danni ai mezzi anche in assenza di danni all'azienda?**

Se i veicoli sono registrati come beni strumentali all'attività produttiva è possibile richiedere il contributo per la riparazione o sostituzione laddove non sia possibile la riparazione, dimostrando il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale.

25. **Nel caso gli eventi alluvionali avessero colpito un cantiere edile a destinazione residenziale, presso il quale nessuno ha la residenza: è possibile chiedere il rimborso dei danni causati?**

Art. 3 comma 2 let.b: per le società immobiliari e/o di costruzione, gli immobili in costruzione o ultimati ma inutilizzati sono riconducibili a scorte di magazzino, a condizione che siano inseriti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario, e come tali rimborsati.

Chi ha titolarità ad attivare la richiesta?

Colui o coloro alla data dell'evento era o erano i proprietari/impresa, cooperativa, agenzia immobiliare, etc.

26. **Azienda agricola ceduta ad altro imprenditore agricolo con chiusura della vecchia P.IVA e apertura di una nuova successivamente all'evento alluvionale. La domanda di accesso al contributo deve essere fatta utilizzando la vecchia P.IVA?**

Per la tipologia della problematica sopra esposta si rimanda all'articolo 10 dell'ordinanza 11/2023 che disciplina i casi di cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'impresa.

27. **Un'azienda di trasporti con sede legale in comune differente da quello in cui era sito il mezzo danneggiato in sosta, a quale comune deve fare domanda?**

Nel caso di bene mobile registrato è possibile richiedere il contributo presso il Comune in cui ha sede legale dell'azienda, chiarendo le motivazioni per cui il mezzo era sito in altro comune della regione in cui si è verificato l'evento alluvionale.

28. **Un'impresa ha una macchina aziendale data in dotazione al personale dipendente. La macchina ha avuto danni tali da dover essere sostituita. Al momento dell'alluvione la macchina era nel perimetro privato del dipendente a cui è stata concessa in uso. Tale macchina è ammissibile alle richieste di contributo?**

L'articolo 3 comma 1 lettera f) dell'Ordinanza n. 11/2023 prevede tra le varie tipologie e costi ammissibili a contributo l'acquisto dei beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa. Si precisa che l'ammissione del contributo è vincolata alla dimostrazione che la ditta (proprietaria dell'auto) esercitava la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi come previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza 11/2023.

29. **Un'Azienda agricola, ditta individuale, ha perso nr. 2 carrelli elevatori elettrici (visionabili in azienda). L'azienda è entrata in possesso dei carrelli elevatori con atto notarile di conferimento di ramo d'azienda nel quale non sono specificati marca, modello e nr. matricola degli stessi, ma solo citati genericamente come "carrelli elevatori". È sufficiente l'atto di conferimento di ramo d'azienda per dimostrare la proprietà dei carrelli elevatori?**

I beni aziendali devono essere certificati come preesistenti alla data dell'evento alluvionale nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri.

30. Una azienda agricola ha subito danneggiamenti ad attrezzatura per cui non è possibile dimostrarne il possesso tramite documentazione, perché la stessa è stata distrutta dall'alluvione. È in possesso solamente dell'attrezzatura danneggiata. È possibile presentare richiesta di contributo per ripristino/ sostituzione della suddetta attrezzatura?

I beni aziendali devono essere certificati come preesistenti alla data dell'evento alluvionale nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri.

31. Una azienda agricola ha subito un danneggiamento del proprio vigneto causa frane. Con apposita relazione geologica è stato stabilito che, per ripristinare il potenziale produttivo siano necessarie le seguenti azioni:

- Estirpazione il vigneto sull'area interessata dalla frana
- Sistemazione e assestamento del movimento franoso
- Reimpianto del vigneto

In merito al punto tre, il reimpianto del vigneto sullo stesso terreno risulterebbe problematico in quanto:

- È consigliabile garantire un adeguato periodo di assestamento del terreno onde evitare nuovi eventi franosi
- Il reimpianto del vigneto sullo stesso terreno genererebbe "stanchezza" del terreno, con ripercussioni sia sullo stato fitosanitario e produttivo del nuovo impianto.

Si chiede quindi se sia possibile la delocalizzazione del vigneto su altro terreno in conduzione all'azienda, sulla base delle motivazioni sopra riportate.

Sì, è possibile previa dimostrazione da parte di un perito l'impossibilità di reimpiantare il vigneto nello stesso terreno.

32. Un'azienda agricola che a seguito dell'alluvione ha visto il proprio terreno allagato chiede, se oltre al costo per ripristinare la fertilità del suolo, possano rientrare a contributo anche le spese per la realizzazione di un drenaggio sotterraneo per evitare che il terreno si allaghi nuovamente?

L'ordinanza 11/2023 art. 3 comma 1 lettera n), s) dispone i tipi di interventi ammissibili a contributo.

33. Una società immobiliare di gestione è proprietaria di un unico fabbricato con 6 negozi, 4 appartamenti, 2 uffici e parti comuni (ingresso, cortile, vani scala) a tutte le unità. I negozi sono stati attraversati dall'acqua così come gli ingressi ed il piano interrato con le pertinenze degli appartamenti. Devono essere redatte più perizie per ogni porzione di immobile interessate oppure la perizia deve essere unica ed unica richiesta di danni per il complessivo oppure devono essere presentate più richieste, una per ciascuna unità con perizia?

Le domande devono essere singole per ogni attività commerciale distinta (quindi 6 domande per i negozi, 4 domande per gli appartamenti e 2 domande per uffici), invece l'amministratore di condominio dovrà presentare la domanda per le parti in comune.

34. L'impresa che ha la sede dell'attività presso la casa di abitazione principale (es: ambulanti, agenti di commercio e/o professionisti) e che ha subito danni sia all'immobile sia ai beni aziendali, deve presentare due distinte richieste di contributo, una, come famiglia, per i danni relativi all'abitazione e una come impresa, per i beni aziendali?

La domanda di contributo deve essere unica e può essere presentata o come ordinanza 11/2023 o come ordinanza 14/2023.

35. Il contratto tra l'impresa committente e l'impresa esecutrice dei lavori deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta? È sufficiente un preventivo o una proposta d'ordine firmato tra le parti? O ancora, più semplicemente, è sufficiente la fattura?

Il contratto deve essere in forma scritta.

36. Si chiedono delucidazioni in merito ai 2 obblighi prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 6 dell'ordinanza 11/2023 e che determinano l'inammissibilità delle domande in caso di loro insussistenza: in particolare in caso di fatture già emesse e non riportanti la dicitura di tracciabilità, deve essere richiesta nota di accredito e successiva emissione della fattura?
Sono rimborsate le spese che riportano la tracciabilità finanziaria, le spese in contanti o che non riportano la tracciabilità non possono essere rimborsate
37. Un'impresa che ha subito gravi danni nella sede dell'attività, tali da ritenere più conveniente trasferirsi in altra sede, può richiedere il contributo sia per i danni subiti nella sede alluvionata sia per le spese sostenute per riaprire l'attività nella nuova sede operativa?
Tali fattispecie sono regolate all'art. 10 dell'Ordinanza Commissariale 11/2023 cui si rimanda integralmente
38. In caso di ripristino eseguito dalla impresa cessante e successivamente dalla ditta subentrante quale soggetto può richiedere il contributo nel caso di subentro di nuova impresa, con atto notarile alla data dell'evento alluvionale ma effettività dal 1 luglio a causa di autorizzazione dei Monopoli di stato.
Tali fattispecie sono regolate all'art. 10 dell'Ordinanza Commissariale 11/2023 cui si rimanda integralmente
39. Un distributore di carburante, che ha subito l'allagamento delle cisterne, può richiedere il riconoscimento del danno per la sostituzione del carburante e quale tipo di tecnico può essere adatto a fare perizia in merito?
L'ordinanza 11/2023 prevede il riconoscimento del contributo per la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate, il perito (potrebbe essere un perito chimico, un tecnico qualificato a fare tale tipo di analisi chimiche) dovrà periziare il nesso di causalità tra il danno subito (in questo caso la presenza di acqua all'interno delle cisterne di carburante) e gli eventi alluvionali.
40. Un'impresa alluvionata ha sostenuto alcune spese relative al risparmio energetico per le quali può portarsi in detrazione il 65% di quanto sostenuto in dieci rate annuali e pertanto ha effettuato i pagamenti con bonifici cosiddetti "parlanti" e non ordinari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle spese per risparmio energetico. Il rimanente 35% di quanto sostenuto può essere richiesto, insieme alle altre spese, tramite la piattaforma Sfinge per ottenere l'erogazione del contributo?
Nel caso specifico sopra descritto, le ordinanze non prevedono un sistema misto di richiesta contributi e accesso a bonus fiscali, a meno che non si tratti di indennizzi assicurativi o contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato (Ord. 11/2023 art. 8 comma 1).
41. Un'azienda non soggetta alla tenuta fiscale del magazzino come può dimostrare la quantificazione puntuale dei danni subiti alle scorte, divenute nel frattempo rifiuti a causa dell'alluvione e già smaltite? Al riguardo, si precisa che l'impresa è in possesso di decine di fotografie dei materiali danneggiati, delle fatture riguardanti lo smaltimento, nonché delle originarie fatture di acquisto dei materiali.
L'azienda deve produrre ogni documento utile ai fini contabili (fatture di acquisto, fatture di smaltimento dei materiali a seguito dell'alluvione dalle quali si dimostra che è stato smaltito quanto comprato, fotografie dei materiali danneggiati ecc.) per dimostrare l'effettiva consistenza delle scorte.

42. Un'azienda si interroga sui tempi, ritenuti brevi, necessari per ricostruire quasi integralmente un immobile completamente bonificato e riportato al grezzo a seguito degli eventi alluvionali, in quanto tali operazioni richiederebbero (tra autorizzazione amministrativa e realizzazione dell'intervento) più del tempo massimo di 18 mesi dalla concessione del contributo così come individuato dell'Ordinanza. Pertanto, nel caso siano necessari tempistiche ulteriori, come verrà gestita la domanda e l'intero procedimento di erogazione del contributo?

Se l'azienda dimostrerà che per completare tutti i lavori (per i quali gli è stato riconosciuto il contributo) ha necessità di tempistiche più lunghe, allora gli verranno concesse delle proroghe.

43. Un'impresa è proprietaria di un immobile concesso in locazione ad altra impresa che vi svolge la propria attività imprenditoriale. A seguito dell'evento alluvionale, tale fabbricato subisce dei danni e l'impresa proprietaria ha iniziato ad eseguire una serie di interventi per ripristinare l'immobile danneggiato.

L'impresa si chiede se, in qualità di proprietaria dell'immobile danneggiato, può presentare domanda di contributo attraverso il portale SFINGE, anche se non svolge la propria attività all'interno dell'immobile danneggiato.

La domanda di contributo può essere presentata o dall'impresa affittuaria che utilizza l'immobile o dall'impresa proprietaria dello stesso.

ORDINANZA 20/2024

44. Un'impresa agricola ha subito danni dall'alluvione e ha bonificato, con lavori in economia e mezzi propri, il proprio terreno da fango alluvionale. Gli interventi rientrano nei costi parametrici di cui all'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 20/2024?

I costi parametrici di cui al comma 3 dell'articolo 2 in parola coprono i costi degli interventi standard, eseguiti al fine di favorire il deflusso delle acque dei terreni, ripristinare i fossi e capifossi (quando possibile), assicurare il drenaggio tempestivo dei terreni.

Nel caso in cui il perito dimostri che, per la ripresa e il ripristino dell'attività agricola, siano, invece, necessari interventi particolari (ad esempio quelli di drenaggio profondo, opere di consolidamento di versanti, opere strutturali su fossi, canali e rii non demaniali, interventi di canalizzazione, terrazzamenti, etc), questi potranno essere presentati come "lavori in economia" decurtando il 10% come costo d'impresa, purché dalla perizia asseverata risulti che:

- La determinazione della spesa da presentare a contributo faccia riferimento al prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura;
- l'impresa agricola, che a la domanda di contributo, abbia i mezzi agricoli necessari per effettuarli;
- gli interventi siano stati effettuati nel rispetto della normativa vigente.

WHITE LIST

45. Quale imprese hanno l'obbligo d'iscrizione alle white list?

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 come modificato ed integrato dalla già citata normativa:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto terzi;
- guardiania ai cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto a titolo di esempio, i piccoli artigiani o le piccole imprese non comprese nell'elenco di cui sopra, NON hanno l'obbligo di iscrizione alla white list.

FAQ – TAVOLO REGIONALE IMPRENDITORIA alle Ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023 del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione

46. L'impresa che ha la sede dell'attività presso la casa di abitazione principale (per esempio: ambulanti, agenti di commercio e/o professionisti) che ha subito danni sia all'immobile sia ai beni aziendali deve presentare due distinte richieste di contributo, una, come famiglia, per i danni relativi all'abitazione e una, come impresa, per i beni aziendali?

No è necessario presentare una sola domanda secondo l'ordinanza 11/2023 in maniera tale da inserire anche i danni ai beni mobili presenti sui registri dell'impresa.

47. Il contratto stipulati tra l'impresa committente e l'impresa esecutrice dei lavori deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta? È sufficiente un preventivo o una proposta d'ordine firmato tra le parti? O ancora più semplicemente è sufficiente la fattura?

Il contratto che deve essere stipulato tra l'impresa esecutrice dei lavori e l'impresa committente deve avvenire in forma scritta ed in particolare avere la forma di scrittura privata tra le parti, contenete i requisiti previsti dall'articolo 1325 del codice civile. E' sufficiente anche un preventivo o una proposta d'ordini firmato da entrambi le parti.

48. Si chiedono delucidazioni in merito ai 2 obblighi prescritti dai comma 3 e 4 dell'articolo 6 dell'ordinanza 11/2023 e che determinano l'inammissibilità delle domande in caso di loro insussistenza: essendo entrambi gli obblighi di "tracciabilità finanziaria" e "White list" afferenti in generale agli incarichi affidati a seguito di Bandi di Gara pubblici, si chiede come sia possibile renderli obbligatori anche tra rapporti "privati" di incarico tramite Contratto tra Azienda committente ed Azienda appaltatrice.

Trattandosi di finanziamenti pubblici il DL 61/2023 così come modificato dalla L. 100/2023 ha previsto il rispetto della legislazione vigente in materia di tracciabilità finanziaria, in merito alle ditte che hanno l'obbligo di iscrizione alle white list si rimanda alla legislazione nazionale in materia di antimafia, in particolare la L. n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successivo DPCM del 18 aprile 2013, come modificato dal DPCM 24 novembre 2016. L'articolo 1 comma 53 della L. 190/2012 individua le imprese per le quali vige l'obbligo di iscrizione alle white list, fatti salvi i casi di lavori già realizzati come specificato all'articolo 10, comma 3, lettera c) dell'Ordinanza Commissariale 11/2023. In mancanza di iscrizione alla white list le lavorazioni effettuate possono essere oggetto di contributo.

49. In merito poi all'obbligo prescritto dal comma 3 del succitato articolo, in caso di Fatture già emesse e non riportanti la dicitura di tracciabilità, deve essere richiesta nota di accredito e successiva emissione della Fattura?

Nel caso di fatture emesse e pagate successivamente alla concessione del contributo, nella documentazione a saldo dovrà essere allegata la prevista dichiarazione sulla tracciabilità rilasciata dall'impresa cui sono stati affidati i lavori. Per fatture emesse e pagate prima delle uscite delle ordinanze commissariali è consentita la presentazione dei bonifici ordinari attestante le spese sostenute, e nella documentazione da presentare per la concessione dei contributi da parte del commissario dovrà essere allegata una dichiarazione da parte del privato richiedente (impresa o cittadino), nella quale specifica, "impresa affidataria dei lavori, IBAN dell'impresa sul quale è stato effettuato il pagamento, legale rappresentante dell'impresa.

50. Nel caso in cui una impresa che ha subito gravi danni nella sede dell'attività a seguito dei quali è risultato più conveniente trasferire la sede dell'attività in un'altra unità locale può richiedere il contributo sia per i danni subiti ai beni aziendali dell'unità locale alluvionata sia per le spese sostenute per riaprire l'attività nella nuova sede operativa?
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 sono ammesse a contributo le spese per la delocalizzazione.
51. Per i privati viene richiesto un indirizzo PEC. È possibile indicare anche un indirizzo mail diverso nel caso non si avesse la PEC?
E' obbligatorio indicare un indirizzo PEC, qualora il soggetto beneficiario non possieda una PEC, l'istanza di contributo può essere presentata dal tecnico incaricato allegando la procura speciale di cui all'Allegato 6: "procura speciale per la trasmissione della domanda di contributo, documenti e comunicazioni".
52. Numerose aziende hanno fatto eseguire perizie asseverate durante l'estate, prima di eseguire i lavori di ripristino dei locali, quindi antecedentemente la data dell'uscita dell'ordinanza n. 11. Supponendo che il perito abbia periziato il danno con criteri conformi a quanto indicato in ordinanza, è possibile presentare una perizia asseverata anche se non eseguita sul modello predisposto con l'ordinanza n. 11? La perizia già presentata, qualora non contenga tutte le informazioni previste nell'ordinanza n. 11 può essere integrata?
Ai sensi dell'Articolo 9 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 il perito deve presentare una perizia asseverata redatta secondo il modello in allegato n. 3. La perizia già presentata, qualora non contenga tutte le informazioni può essere integrata.
53. Un'azienda commerciale è stata alluvionata con un livello d'acqua che raggiungeva i controsoffitti, pertanto, ha già eseguito lavori di ripristino antecedentemente all'uscita dell'ordinanza. Il ripristino ha comportato l'apertura di una pratica edilizia seguita da un geometra. Ad oggi i lavori sono già conclusi e pagati. In questo caso il geometra che ha curato la ristrutturazione può anche produrre la perizia asseverata oppure c'è incompatibilità ai sensi dell'articolo 9 comma 1?
Per come è stato esposto il quesito non si riscontra incompatibilità come specificata all'articolo 9, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
54. Se le fatture di riparazione o di acquisto di un bene mobile non riportano la dicitura che fa riferimento a danni da alluvione (ad esempio una fattura che riporta la dicitura rifacimento impianto elettrico) possono essere ammesse a contributo se il danno è attestato dalla perizia?
Si è necessario che le fatture descrivano la tipologia del bene mobile acquistato o riparato, e le eventuali ulteriori informazioni di cui all'articolo 13 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, con allegata la dichiarazione sulla tracciabilità come già indicato nella precedente FAQ n. 4.
55. Quali documenti sono indispensabili per ottenere (da parte di un'azienda commerciale in contabilità forfettaria) l'indennizzo sulle scorte ammalorate? È sufficiente produrre l'inventario della merce andata distrutta (segnalato alla Prefettura), materiale fotografico e ovviamente indicarle nella perizia asseverata? È necessario disporre di altri documenti?
L'azienda deve produrre ogni documento utile ai fini contabili (fatture di acquisto, fatture di smaltimento dei materiali a seguito dell'alluvione dalle quali si dimostra che è stato smaltito quanto comprato, fotografie dei materiali danneggiati ecc.) per dimostrare l'effettiva consistenza delle scorte.

56. Alcuni liberi professionisti in contabilità forfettaria (ad es. un medico e un agente di commercio) hanno subito danni alle auto di cui fanno un uso promiscuo, pertanto, non hanno potuto chiedere il contributo attraverso il bando della Regione Emilia-Romagna per i veicoli (destinato ai privati) in quanto titolari di partita iva, pur non potendo detrarre i costi in contabilità. È sufficiente la perizia asseverata per ottenere l'indennizzo? Di quali altri documenti è necessario disporre, trattandosi di professionisti in contabilità forfettaria?
- La domanda di contributo deve essere avanzata ai sensi dell'ordinanza commissariale n.11/2023, e la vettura deve essere considerata come bene mobile strumentale per quanto previsto dall'Articolo 3 comma 1 lettera f.
57. Spese tecniche indennizzabili (di cui all'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023): nei servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti sono ricomprese anche le competenze riconosciute alle associazioni di categoria per la predisposizione delle domande di indennizzo?
- No. Tali spese non rientrano tra quelle strettamente connesse alla realizzazione dei progetti per la ripresa delle attività produttive di cui all'Articolo 3 comma 7.
58. Un'impresa che svolge sia attività agricola (florovivaistica) sia commerciale (vendita di piante e fiori) può presentare un'unica domanda con riferimento ad entrambe le attività?
- Sì, l'ordinanza commissariale n. 11/2023 prevede la presentazione di un'unica domanda di contributo per impresa.
59. Un professionista con partita iva (che svolge l'attività di agente immobiliare) esercita l'attività d'impresa in un uno spazio di sua proprietà attiguo alla abitazione; tale spazio è nello stesso edificio dell'abitazione seppur separato da un corridoio. Nel fare richiesta di contributo a quale ordinanza si deve riferire: quella dei privati o quella delle imprese?
- Qualora il vano sia ubicato all'interno dell'unità immobiliare a destinazione residenziale di proprietà di persona fisica, è necessario presentare domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14/2023.
- Qualora il vano costituisca unità immobiliare accatastata separatamente dall'abitazione, e sia di proprietà di persona giuridica, è necessario presentare domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
60. Un'impresa che ha la sede legale in un Comune e varie unità locali di cui alcune alluvionate può presentare una sola domanda ed avere a corredo più di una perizia asseverata?
- L'istanza di richiesta di contributo è riferita alle singole unità immobiliari; pertanto, è necessario presentare una domanda per ogni unità danneggiata, ciascuna corredata dalla documentazione prevista all'articolo 5 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023, nonché da una perizia redatta ai sensi dell'Articolo 9 della stessa ordinanza.
61. Un'azienda che noleggia macchinette per erogazione bevande e snack, nella sede dell'attività non ha avuto danni, ma molte delle macchinette di proprietà, che sono state noleggiate, hanno subito danni ed in alcuni casi sono anche andate distrutte. L'azienda in questione ha proceduto come segue: ha raccolto una dichiarazione dai propri clienti (a cui erano affidate le macchinette) che attestano l'accaduto, dispone delle fatture di riparazione dell'attrezzatura riparabile, conserva ancora in magazzino le macchinette non più utilizzabili. L'azienda, proprietaria delle macchinette, pur non essendo stata alluvionata può presentare domanda di contributo con apposita perizia asseverata?
- Se l'azienda proprietaria delle macchinette ha sede nei territori alluvionati e ha regolare contratto dal quale si evince che le aveva installate presso altre aziende e sono state danneggiate a seguito degli eventi alluvionali, allora può presentare domanda. (Faq 11 – 2 rilascio)

62. Se un'azienda imprenditoriale, avvalendosi del diritto riformato sul fallimento con il nuovo Codice della Crisi di Impresa, in seguito ai fatti alluvionali, ha presentato un'istanza di "composizione negoziata crisi di impresa", a sensi del D. lgs 12/01/2019 entrato in vigore il 15/07/2022, può presentare richiesta di risarcimento danni?
Sì, l'azienda può presentare domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
63. I negozi all'interno di un centro commerciale, per i danni subiti dall'alluvione, possono recuperare le spese sostenute per la pulizia e lo sgombero dei locali commerciali?
La domanda deve essere presentata ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 11/2023
64. Ordinanza n. 11/2023, articolo 4 comma 2: nel caso di riparazione autonoma di un macchinario con acquisto di soli ricambi e manodopera eseguita direttamente dall'imprenditore è possibile quantificare anche tale manodopera o solo i ricambi? Il tenore letterale dell'ordinanza sembra non ammettere di rendicontare la manodopera, in quanto esclude le autofatture.
Sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento (ordinanza n. 11/2023, articolo 4, comma 2) E' ammesso il riconoscimento dei lavori in economia solamente per il settore agricolo. (FAQ n. 14 – 1 rilascio)
65. In analogia a quanto previsto per le imprese agricole, se i lavori di ripristino del fabbricato sono eseguiti dalle maestranze dell'azienda, è possibile considerare tali opere rendicontabili anche per un'impresa artigiana?
Il rimborso del costo della manodopera è ammesso solo per le aziende agricole. Sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilità di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento (ordinanza n. 11/2023, articolo 4, comma 2) (FAQ n. 14 – 1 rilascio)
66. All'articolo 3 comma 1 lettera y) dell'ordinanza 11/2023 si prevede che sia concesso il contributo di cui all'articolo 2 per *"danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, [...], esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri [...]"*.
È una misura riferita esclusivamente alla filiera delle costruzioni o è possibile, in via analogica, estendere questa previsione anche ad aziende non del comparto edile ma che comunque depositano continuativamente i loro mezzi e macchinari presso terzi?
(È il caso, ad esempio, di un'impresa che opera nel campo degli auto spurghi e ha dei mezzi alluvionati poiché erano in sosta, per lo svolgimento del loro servizio, presso la sede di un'altra azienda, colpita da alluvione).
E' allo studio la proposta di variante all'ordinanza 11/2023 per estendere anche ad altri settori il riconoscimento del danno subito dai materiali depositati presso terzi.
67. All'articolo 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza 11/2023 si legge che la "perizia" è *"redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale che esprime, [...], una valutazione quantitativa e qualitativa conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito"*.
Le competenze dei professionisti (ingegneri, architetti, geometri, agronomi etc.) sono attribuite dalla normativa e, dunque, ciascun perito dovrebbe giurare solo quelle di sua competenza. È

corretto? Come si interpreta dunque la risposta alla FAQ n.15 nel caso i danni da periziare afferiscano a competenze attribuite per legge a periti diversi? Il perito giura una perizia il cui contenuto va oltre la propria competenza professionale?

Alla domanda di contributo è necessario presentare una sola perizia asseverata e come specificato nella **FAQ n. 15 – 1 rilascio** (Nella domanda va inserita una sola perizia. Sarà il perito a rivolgersi, quando necessario, ad altri professionisti.) sarà il tecnico incaricato ad avvalersi delle necessarie competenze per la redazione della perizia. Si specifica che la perizia giurata è necessaria solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione e pertanto la perizia sarà giurata dal tecnico che dovrà attestare la necessità di tale tipologia di intervento.

68. Esiste una scadenza specifica per la presentazione delle domande di contributo collegate all'ordinanza per le imprese (ordinanza n. 11/2023)?

Al momento, non sono stati stabiliti tempi di scadenza per la presentazione della domanda di contributo. Con successiva ordinanza, si provvederà a stabilire un termine di scadenza. (**FAQ 3 – 2 rilascio**)

69. Alle c.d. “Case del Popolo” presenti sul territorio, di proprietà di specifiche cooperative, fanno capo una serie di immobili. Negli immobili ci sono affittuari e/o gestori di attività economiche/commerciali. Le domande di contributo, per quanto riguarda gli immobili, possono essere presentate direttamente dagli affittuari e/o gestori o devono essere presentate dai proprietari (cooperative Case del Popolo)?

Sì, gli affittuari e/o gestori con contratto registrato possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale 11/2023, presentando la prevista delega del legale rappresentante della Cooperativa proprietaria dell'immobile.

70. Sempre nella fattispecie riferita alle “Case del Popolo”, la cooperativa può delegare l'inquilino/conducente a richiedere il danno dell'immobile in cui si trova, mentre la cooperativa richiede il danno per un altro immobile di cui è proprietaria?

Sì.

71. Sono ritenute legittime le perizie effettuate da periti che hanno già in essere con le cooperative rapporti esclusivamente di natura professionale (esclusi rapporti di lavoro dipendente)?

Sì lo può fare, se non ricade nelle esclusioni previste dall'Articolo 9 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.

72. In ambito agricolo, è necessario che il reimpianto di una coltivazione danneggiata sia della stessa varietà di quella preesistente? Prendendo l'esempio della coltivazione di pesco, in caso di impianto di pesche “nettarine” distrutto dall'alluvione, è possibile sostituire tale impianto con uno di pesche “buco incavato” o è necessario reimpiantarne uno di pesche “nettarine”?

Tale situazione è prevista nella modifica all'ordinanza commissariale n. 11/2023 nello specifico sarà previsto che il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello status *quo ante*.

73. Se si possedeva un trattore funzionante, ma che è andato distrutto dall'alluvione e non è più in produzione, con il contributo richiesto si può acquistare un trattore nuovo, anche se non è dello stesso tipo di quello andato distrutto?

È del tutto comprensibile e condivisibile voler evitare che taluni tentino di approfittare del contributo non avendone diritto, ma allo stesso tempo se uno strumento di vecchia data fosse andato distrutto dall'alluvione e non se ne trovasse più in commercio uno identico, sarebbe giusto dare la possibilità di acquistarne uno nuovo che svolga le stesse funzioni.

Il trattore danneggiato, se risulta tra i beni mobili aziendali registrati, può essere sostituito con un trattore usato/nuovo di caratteristiche analoghe alla potenzialità produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del +10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata). L'acquisto del trattore, che non potrà avere caratteristiche superiori a quello da

sostituire, dovrà essere documentato con fattura. Il valore del trattore non potrà essere superiore a quello risultante dai listini ufficiali. (FAQ n. 6 – 2 rilascio)

74. In presenza di un lotto importante di bottiglie alluvionate, si sono avuti ritardi nella produzione e una rilavorazione onerosa per poterle riutilizzare, con la necessità di smaltirne una parte andata distrutta. Tutte queste voci/costi possono rientrare nei danni per cui viene richiesto il contributo?

Gli indennizzi sono concessi solo con riguardo al danno emergente e non al lucro cessante, ovvero al mancato guadagno (possibile o potenziale); pertanto qualora le “bottiglie alluvionate” si configurino come scorta dell’azienda è possibile inoltrare domanda di contributo.

75. Rispetto al danno delle bottiglie vuote in deposito presso fornitore esterno, si specifica che non c’è una pratica in corso con un ente assicurativo, ma è stato pattuito un risarcimento a parziale copertura del danno da parte del fornitore, tramite scrittura privata tra acquirente e fornitore. Nel caso di questo accordo tra le parti, è possibile chiedere il risarcimento del delta tra risarcimento del fornitore e valore perso?

Al momento come da articolo 3 comma 1 lettera y) non è possibile chiedere il risarcimento del delta tra risarcimento del fornitore e valore perso poiché sono ammessi a contributo esclusivamente i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri che hanno subito danni dall’alluvione. Comunque è stata avanzata proposta di modifica al testo coordinato dell’ordinanza commissariale n. 11/2023 che estenda la possibilità di presentare domanda di contributo, per danni subiti alle scorte aziendali, non solo dalle aziende operanti nel settore edile ma, a tutti gli operatori economici.

76. Per adempiere alle ordinanze di evacuazione sono stati necessari tre giorni di chiusura, con conseguente mancata consegna delle merci e conseguente necessità di recupero nei giorni successivi con ore lavorative aggiuntive pagate come straordinario. Questo tipo di danno può rientrare tra quelli per cui viene richiesto il contributo?

No, premesso che i contributi sono concessi solo al danno emergente e non al lucro cessante, ovvero al mancato guadagno (possibile o potenziale), in ogni caso non sono previsti rimborsi per la propria manodopera.

77. Oltre alla chiusura forzata dell’azienda, molti dipendenti non hanno svolto la loro attività, ma hanno lavorato per ripulire uffici e sede. I costi collegati a queste situazioni possono rientrare tra i danni per cui viene richiesto un contributo?

Non sono previsti rimborsi per la propria manodopera, ad eccezione delle imprese agricole.

78. Nell’ambito della produzione di sementi che vengono riprodotte nei terreni delle C.A.B. Ter.Ra. Soc.Coop.Agr. (Cooperativa Agricola Braccianti Territorio Ravennate) con contratti di coltivazione, è andato perso il 40% del prodotto, con relativa perdita di fatturato, reddito e copertura dei costi fissi per un’azienda sementiera. Queste voci possono rientrare nei danni per cui viene richiesto il contributo?

È possibile presentare il contributo solamente per il danno emergente e non per il lucro cessante.

79. Le imprese chiamate ad effettuare lavori di ripristino/ricostruzione da parte di attività produttive danneggiate dall’alluvione devono essere inserite nella White List delle Prefetture. In caso siano stati eseguiti interventi urgenti, prima dell’emanazione dell’ordinanza n. 11/2023, affidando i lavori ad imprese senza controlli sulla White List, è possibile comunque richiedere il contributo?

Per lavori già eseguiti vale quanto specificato all’Articolo 10 comma 3 dell’ordinanza commissariale n. 11/2023, non è necessaria l’iscrizione alle *white list*.

80. Per le cooperative proprietarie di terreni, immobili e abitazioni danneggiati dall'alluvione e situati in diversi Comuni, la richiesta di contributo può essere fatta nel comune nel quale si trova la sede legale della cooperativa oppure è necessario effettuare una richiesta di contributo per ogni Comune nel quale sono presenti gli immobili di proprietà danneggiati?
L'istanza di richiesta di contributo è riferita all'immobile, terreno o abitazione danneggiato dove si svolge l'attività produttiva. Per ogni immobile, terreno o abitazione danneggiato va presentata una istanza di contributo al relativo comune di appartenenza.
81. In caso di fabbricati di proprietà di una cooperativa agricola, accatastati come abitativi e utilizzati come tali, è possibile richiedere un contributo? Se sì, il contributo va richiesto sulla base dell'ordinanza "imprese" o di quella "famiglie"?
In quanto fabbricati di proprietà di persone giuridiche il contributo deve essere presentato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
82. Associazioni e Fondazioni possono richiedere un contributo per danni subiti ad immobili di loro proprietà?
Se tali soggetti svolgono attività come specificate all'Articolo 1 comma 2 dell'ordinanza n. 11/2023 e pertanto con fini di lucro devono presentare domanda ai sensi della stessa ordinanza.
83. I terreni costituenti l'Azienda Agricola di cui è Titolare il Sig. Bianchi sono di proprietà (*per quote diverse*) del Bianchi e dei suoi 2 fratelli e relativi consorti, oltre alla moglie del Bianchi; una parte è di proprietà esclusiva del Bianchi. I fratelli, consorti e la moglie hanno affittato, con regolare contratto d'affitto di fondo rustico registrato, i terreni a Bianchi.
È possibile presentare una unica "dichiarazione congiunta dei proprietari affittanti\locatori" sulla falsariga dell'Allegato 4 adattato alla situazione specifica, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascuno dei dichiaranti? (Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del/la proprietario/a dell'immobile o del terreno su cui insiste l'attività economica e produttiva danneggiata).
Sì, è possibile presentare un'unica domanda da parte di uno dei titolari, allegando le relative deleghe.
84. I terreni costituenti l'Azienda Agricola di cui è Titolare il Sig. A è (era) servita da una unica strada interpoderale in area di proprietà del vicino confinante B.
La suddetta strada interpoderale è stata distrutta e i terreni limitrofi danneggiati a causa degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
Con autorizzazione del proprietario delle aree interessate sig. B, la suddetta strada interpoderale è stata ricostruita ed i terreni limitrofi sono stati ripristinati, a cura e spesa dal signor Sig. A con urgenza per poter accedere all'azienda e continuare le coltivazioni e raccolte in corso.
È possibile presentare una "dichiarazione del proprietario delle aree su cui insiste la strada ricostruita sig. B, sulla falsariga dell'Allegato 4 adattato alla situazione specifica? (Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del/la proprietario/a dell'immobile o del terreno su cui insiste la strada interpoderale danneggiata a servizio di altra attività economica e produttiva [azienda agricola] danneggiata).
Sì, tale spesa è prevista dall'articolo 3, comma 1 lettera p), dell'ordinanza commissariale n. 11/2023.
85. Ordinanza n. 11/2023, articolo 2 comma 1 lettera b): per gli importi sopra i 40 mila l'acconto è di 20 mila ma successivamente come verranno gestiti gli acconti se ci fosse disponibilità di spesa?
Come previsto dall'articolo articolo 2 comma 1 lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 saranno emanati decreti successivi alla prima concessione per importi massimi pari al 50% dell'importo con essa concesso.

86. **Ordinanza n. 11/2023, articolo 3: i danni alle produzioni DOC e IGT sono esclusi dal novero della lettera t)?**

No, non sono esclusi. Rif. **FAQ n. 17 - 1 rilascio** (Il prodotto il corso di maturazione ovvero di stoccaggio (già raccolto) deve appartenere a una azienda certificata DOP/IGP. Si precisa che sono da considerare “aziende certificate DOP/IGP” quelle che lo erano all’atto dell’alluvione e non all’atto della presentazione della domanda).

87. **Ordinanza n. 11/2023, articolo 3: quando verranno pubblicati i coefficienti *standard* per i lavori in economia?**

Pubblicati con ordinanza commissariale 20/2024, in data 15 gennaio 2024.

88. **Ordinanza n. 11/2023, articolo 9: un dipendente di una Associazione professionale agricola può firmare una perizia per un associato della stessa?**

Sì lo può fare, se non ricade nelle esclusioni previste dall’Articolo 9 comma1 dell’ordinanza commissariale 11/2023.

89. **Ordinanza n. 11/2023, articolo 9: si può meglio definire il concetto di bene non ripristinabile? Quando un terreno non lo è? Quando il costo di ripristino supera il valore del bene? I proprietari di beni affittati che vogliono rimettere a posto il loro terreno perché l’affittuario non lo vuole fare, a che ordinanza devono fare riferimento?**

Un bene non è ripristinabile quando è "impossibile da riportare allo status quo ante".

Un terreno non è ripristinabile quando è "impossibile da riportare allo status quo ante".

Se un bene vale 10 e il costo del ripristino costa 12 in questo caso il costo di ripristino supera il valore del bene.

Sono attualmente al vaglio le modifiche all’ordinanza commissariale n.11/2023, al fine di consentire al proprietario di un terreno concesso in affitto ad un’azienda agricola, di poter ripristinare il proprio terreno qualora quest’ultima non intenda provvedere.